

On.le Tribunale Amministrativo Regionale Lazio

- ROMA -

RICORSO

proposto dalla **Sig.ra CASERTA SABRINA**, C.F. CSRSRN83C60F537M, nata a Vibo Valentia il 20.03.1983, residente in Vibo Valentia alla Via U. Terracini, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia – C.F. PGL NTN 75C 06F 537D – unitamente e disgiuntamente all'avv. Pasqualino Patane' del Foro di Vibo Valentia – C.F. PTN PQL 75E 30F 537R –, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso e nello studio dell'avv. Francesco Brasca in forza di procura in calce al presente atto – si dichiara, ex art. 136, co. I, del C.P.A, che si intende ricevere le comunicazioni relative al processo in questione ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it – pasqualino.patane@avvocativibo.legalmail.it, ed al seguente numero di fax: 0963/94149 -,

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato, Pec:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;;

e nei confronti di

tutti i candidati non meglio identificati che la precedono nell'elenco regionale per la Calabria di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027 e collocati nella posizione dal nr.1 con punteggio 183 al nr 8 con punteggio 169 (Santagada Rossana, Cavaliere Caterina, Vargiu Cristina, Vazzana Paola, Commisso Teresa, Fazzari Valentina, Cossari Francesca, Mamone Eleonora):

per l'annullamento

previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari, anche provvisorie/inaudita altera parte: a) del Decreto n. 189/2026 R. Albo prot. n. AOODRCAL 20706 del 25.06.2026, pubblicato in pari sul sito web dell'U.S.R. Calabria, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, ha provveduto alla pubblicazione elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027" (cfr. doc. 1); b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o obliquo modo

collegato all'atto/provvedimento sopra impugnato e, in particolare: 1) del Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 (cfr. doc. 2) pubblicato in data 29.04.2026 sul portale INPA e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Scolastica, recante "Costituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027", nella parte in cui prevede che, all'interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale e non già sul punteggio complessivo conseguito nella procedura concorsuale.

Fatto

La Sig.ra Caserta Sabrina, avendone i pertinenti requisiti, ha presentato regolare domanda per essere inserita negli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027 presso la Regione Calabria finalizzati, in subordine allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'attribuzione di contratto a tempo indeterminato per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

La ricorrente, infatti, aveva partecipato alla procedura

concorsuale Concorso Docenti di cui al D.M. n. 205 del 26 Ottobre 2023 per la regione Calabria (cosiddetto PNRR1), nella quale, pur non risultando vincitrice dell'unico posto messo a concorso dal bando (peraltro già concluso con l'immissione a ruolo della vincitrice) si posiziona TERZA IN GRADUATORIA CON PUNTEGGIO 198,5 (cfr. doc. 3).

All'esito della procedura di cui al presente ricorso, però, la ricorrente si ritrova inopinatamente inserita negli elenchi regionali alla posizione NONA con punteggio 167 a fronte della prima in graduatoria, Santagada Rossana, individuata solo ed esclusivamente tramite l'indicazione del nominativo e l'indicazione del relativo punteggio pari a 183.

L'attribuzione del punteggio di 167 alla ricorrente è la diretta conseguenza dell'applicazione del comma 5 dell'art 2 del DM 68 del 22.04.2026 che, senza alcuna specifica ragione logica ha inteso, non fare riferimento al punteggio conseguito all'esito dell'intera procedura concorsuale di riferimento (198.5), ma solamente al punteggio conseguito come sommatoria del risultato ottenuta nella prova scritta e della media tra prova pratica e prova orale.

Le modalità d'inserimento in graduatoria dei singoli aspiranti negli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027 presso la Regione Calabria non è in alcun modo riscontrabile, non avendo l'USR Calabria indicato nell'elenco predisposto per ciascun candidato, quale sia la procedura concorsuale per la quale hanno titolo all'inserimento (con riferimento alla data di pubblicazione del

relativo bando dice il DM 68/2026), MA SOPRATTUTTO, COSA PIÙ RILEVANTE, non esistendo per i singoli bandi che danno titolo all'inserimento alcuna graduatoria di merito (MAI PREVENTIVAMENTE PUBBLICATA) con indicazione dei candidati idonei ed il loro relativo punteggio.

La ricorrente, infatti, come qualsiasi altro aspirante che ha fatto domanda di ammissione alla procedura de quo, conosce solo ed esclusivamente la propria posizione in graduatoria e il punteggio attribuitole nel concorso cui ha partecipato e che costituisce il titolo all'ammissione per gli elenchi regionali. Di tutti gli altri candidati inseriti nell'elenco regionale non conosce nulla nemmeno il nominativo (quale procedura concorsuale hanno svolto, per quale regione, quale punteggio hanno ottenuto), nemmeno nell'ipotesi in cui si tratti di aspiranti che hanno partecipato allo suo steso concorso.

La pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Decreto prot. n. AOODRCAL 20706 del 25.06.2026 (*cfr. doc. 1*), **mediante il quale la stessa Amministrazione Scolastica: ...- VISTI “il decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 concernente la costituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027 e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4”, ha decretato “la pubblicazione, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027”, includendo la Sig.ra Caserta**

Sabrina alla posizione 9 che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 198.50 alla posizione spettantele.

Diritto

NEL MERITO:

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati per il seguente **MOTIVO:**

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA. DISCRIMINAZIONE. PARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO NELLE ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA ARBITRARIETÀ. ILLOGICITÀ MANIFESTA ED IRRAZIONALITÀ. IRRAGIONevolezza.

In proposito, si rileva che a mente dell'art. 2 – rubricato

“DESTINATARI” – comma 1 del DM 68 DEL 22.04.2026 vi è che: “.

Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali costituiti ai sensi del presente decreto i candidati che, congiuntamente:

a. hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di seguito elencate, la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

i. procedure concorsuali bandite con i decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell'11 giugno 2021;

ii. procedure concorsuali bandite con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022;

iii. procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023;

iv. procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023;

v. procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024;

b. hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure di cui alla lettera a) in 70 punti. Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio;

c. non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

2. Possono altresì presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali coloro che, avendo partecipato alle procedure concorsuali bandite con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti, e non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

3. I candidati di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo, per un’unica regione di destinazione. Qualora il candidato abbia titolo all’iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente decreto, maturato nell’ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.”

Ora, dalle anzidetta previsione normativa, **risulta inequivocabilmente che per poter accedere agli elenchi regionali di una determinata classe di concorso è richiesto – quale titolo di studio di accesso – l’inserimento nella graduatoria dei concorsi espletati tra il 1 gennaio 2020 e il 10 dicembre 2025 con la particolarità che il concorso del 2020 il requisito minimo di ammissione è il punteggio di 56 punti ottenuti nella prova scritta, mentre per gli altri concorsi il requisito minimo è il punteggio di 70 nelle due/tre prove concorsuale espletate (scritta/orale o scritta/pratica/orale in base alla classe di concorso).**

Ebbene, nel caso di specie, per come ricavabile dalla domanda presentata, la ricorrente ha dichiarato – quale requisito di partecipazione, l’essere inserita in graduatoria nel Concorso Docenti di cui al D.M. n. 205 del 26 Ottobre 2023 per la regione Calabria (cosiddetto PNRRI) nel quale si è classificata 3 con punteggio 198,50.

Epperò, la PA regionale in esecuzione del DM 68/2026, invece, di inserire la ricorrente negli elenchi regionali con il punteggio ottenuto all’esito della procedura concorsuale, ha provveduto a collocarla nella graduatoria degli elenchi regionali in 9 posizione con un punteggio di 167 punti, dopo aver indicato altre 8 candidate di cui

fornisce solo il nominativo e il relativo punteggio attribuito, senza nemmeno indicare quale sia il relativo concorso, che ne ha determinato il loro inserimento.

Con ciò determinando un primo *vulnus* per la ricorrente che discende direttamente dal provvedimento della PA regionale che non permette di avere certezza di quali siano gli effettivi presupposti di ammissione degli altri aspiranti inseriti nell’elenco regionali, dovendo, pertanto, ritenere in assenza della diversificazione degli elenchi per come richiesto dal 3 comma dell’art 2 del DM 68/2026 (*“All’interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti sono graduati sulla base dell’ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo, con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto.”*) che tutti gli aspiranti che precedono in elenco regionale abbiano indicato quale titolo di ammissione la stessa procedura concorsuale della ricorrente, naturalmente per ottenere l’assunzione in ruolo nella stessa regione Calabria.

Epperò, se così fosse, va da sé che la ricorrente, ricoprendo nel concorso di riferimento la terza posizione in graduatoria, risulta inesorabilmente scavalcata negli elenchi regionali utilizzati per l’immissione in ruolo dalla regione Calabria, da coloro che, nella graduatoria del concorso che costituisce il titolo di ammissione, risultano in posizione inferiore.

Tale illogicità e irragionevolezza è la diretta conseguenza della previsione di cui all’art. 2 comma 5 del DM 68/2026 che ha inteso inopinatamente utilizzare per la formazione delle graduatorie degli

elenchi regionali il punteggio risultante dalla sommatoria del voto della prova scritta con quello della prova pratica/orale e non già quello risultante dalla graduatoria finale del concorso.

La PA, in tal modo, ha, contraddetto la natura meritocratica dell'istituto del concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, utilizzando un criterio per la graduatoria che è gravemente ingiusto nonché manifestatamente arbitrario rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità.

Tale requisito deve ritenersi illegittimo, illogico ed irrazionale: l'individuazione in posizione prioritaria negli elenchi regionali di aspiranti che sono collocati in posizione inferiore nelle rispettive graduatoria finale dei concorsi non ha alcuna plausibile ragione d'essere, in considerazione dell'interesse dell'Amministrazione all'assunzione delle migliori professionalità, interesse sovraordinato rispetto ad altre finalità che, peraltro, con riferimento, al caso odierno, non sono state neppure esplicitate.

Orbene, il carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali è immediata applicazione dei principi costituzionali del buon andamento, efficienza, efficacia ed imparzialità dell'attività della P.A (art. 97 Cost.).

Per altri versi, poi, la procedura di cui al DM 68/2026 inserisce uno diverso criterio di valutazione tra le diverse procedure concorsuali individuate come presupposto per la presentazione della domanda di ammissione agli elenchi regionali, Indicando per i concorsi di cui al comma quinto la sola votazione della prova scritta, mentre per altri inserendo, per stabilire la posizione in graduatoria, la

valutazione della prova pratica unitamente alla prova orale.

Va da sé che, in tal ottica il criterio individuato per la predisposizione delle graduatorie e l'individuazione della posizione in graduatoria è tutt'altro che oggettivo ed è suscettibile di diversi risultati, rendendo la valutazione meramente aleatoria in quanto legata al numero di voti che si utilizzano per stabilire il punteggio da riconoscere in graduatoria.

È di tutta evidenza che un conto è la valutazione singola di un punteggio, altro conto è la media ponderata di tre distinti voti che determinano il valore del voto.

Oltretutto, per quanto attiene specificatamente alla valutazione della prova pratica, e su questo ci si riserva un ulteriore ed eventuale approfondimento in sede di discussione di merito, sussistono specifiche ragioni di doglianza che inficiano la legittimità della votazione stessa e che attengono alle modalità di espletamento della prova pratica del concorso e all'attribuzione del relativo punteggio, che non è stato riconosciuto immediatamente all'esito della prova stessa, ma nella seduta d'esame successiva e solo dopo aver espletato la prova orale del concorso.

Nel caso de quo, l'Amministrazione Scolastica resistente ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal PUNTEGGIO attribuito.

L'unico criterio corretto e costituzionalmente orientato è quello di utilizzare il punteggio finale attribuito dalla procedura concorsuale di riferimento **con il diretto corollario che – avendo la ricorrente ottenuto il punteggio di 198.50 – palesemente**

illegittimi risultano essere (e sono) gli atti impugnati.

Istanza Cautelare

Sussistono nella specie i presupposti richiesti dall'art. 55, comma I, del C.P.A. per l'emanazione di misure cautelari.

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che grave ed irreparabile è il pregiudizio che subisce la ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.

In proposito, **infatti** – premesso che la Sig.ra Caserta Sabrina ha diritto ad ottenere 198,50 punti, per come analiticamente sopra già rimarcato e per come gli atti allegati dimostrano; e che ciò, permettendole la collocazione in graduatoria in posizione vantaggiosa (al posto n. 1 degli elenchi regionali), le consentirebbe di occupare una posizione utile per la nomina in ruolo ed il conferimento dell'incarico già a decorrere dal prossimo imminente anno scolastico 2026/2027 (il cui inizio è previsto per il 01.09.2026) – **si osserva che le operazioni assunzionali per l'a.s. 2026/2027 (decorrente dal 01.09.2027) del personale docente inserito nelle Graduatorie vigenti, DOVRANNO CONCLUDERSI INDIFFERIBILMENTE ENTRO IL PROSSIMO 31.07.2026.**

Di guisa che, è del tutto evidente che la mancata tempestiva partecipazione della ricorrente alle anzidette operazioni assunzionali, determinerebbe direttamente ed irreparabilmente l'impossibilità di costei di essere assunta a tempo

indeterminato nell'A.S. 2026/2027 (con la decorrenza prevista dal 01.09.2026).

Peraltro, la mancata soluzione immediata della presente vertenza lederebbe, certamente, gli interessi professionali della ricorrente – sotto il profilo del mancato esercizio attivo delle funzioni di docente e del collegabile e speculare mancato accrescimento professionale, entrambi pregiudizi non ristorabili ex post per equivalente – tali da determinare un apprezzabile profilo di *periculum in mora* in quanto, la stessa, verrebbe ad essere scavalcata da altri concorrenti.

Inoltre, la ricorrente, essendo scavalcata da altri concorrenti, perderebbe il diritto di scegliere la sede di destinazione con priorità rispetto agli altri, con conseguente perdita della probabilità di ottenere una sede più vicina al luogo di residenza di Ella e della propria famiglia.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati e per la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 198,50 alla posizione spettante.

E si badi bene che, anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione Scolastica dall'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 198,50 alla posizione spettante.

Infatti, è nello stesso interesse dell'Amministrazione Scolastica

non creare situazioni difficilmente reversibili, se non con una complessa ed articolata attività amministrativa di “annullamento a ritroso” delle individuazioni dei docenti già effettuate e nella conseguente (a cascata) risoluzione dei contratti a tempo indeterminato nelle more stipulati, peraltro suscettibile di dare la stura ad un corposo contenzioso risarcitorio nei confronti della medesima Amministrazione Scolastica, con conseguente notevole aggravio delle casse dell’erario.

Alla luce di tanto, si confida nella concessione dell’invocata misura cautelare.

Istanza al Presidente per la concessione di misure cautelari provvisorie

Sussiste, inoltre, nella specie l’estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, richiesta dall’art. 56, comma 1, del C.P.A., per l’emanazione di misure cautelari provvisorie.

In proposito, infatti, è sufficiente osservare e considerare che: 1) ai sensi dell’art. 55, comma 5, del C.P.A.: *“Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso”*; 2) in base al calendario delle udienze/camere di consiglio dell’On.le TAR adito, la prima camera di consiglio concretamente possibile per la discussione/decisione della proposta istanza cautelare di sospensione è quella del 04 agosto 2026 della Sezione III^a bis (cui ordinariamente è rimes-

sa la delibazione dei ricorsi della materia che ci occupa); 3) **che, invero, essendo l’unica camera di consiglio precedente – rispetto a quella del 04 agosto 2026 – fissata per il 08.07.2026, anche presentando un’istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 del C.P.A.. non ci sarebbero materialmente (e non risulterebbero rispettati) i termini (al massimo dimezzati) per poter andare in tale camera di consiglio del 08.07.2026.**

Con la diretta conseguenza che la mancata concessione di misure cautelari provvisorie determinerebbe la situazione per cui l’ultimazione delle operazioni assunzionali per l’A.S. 2026/2027 del personale docente – **indifferibilmente prevista per il 31.07.2026** – e addirittura l’inizio dell’A.S. 2026/2027 – **previsto per legge per il 01.09.2026** –, avverrebbero prima della trattazione in camera di consiglio dell’istanza cautelare di sospensione proposta, pregiudicando così irrimediabilmente l’interesse della medesima ricorrente.

Nello stabilire criteri diversi rispetto alla procedura concorsuale per la predisposizione degli elenchi regionali, la PA ha, infatti, contraddetto la natura meritocratica dell’istituto del concorso per l’accesso agli impieghi pubblici, condizionando la formazione degli elenchi regionali attraverso la previsione di un criterio di selezione illogico e contraddittorio rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità.

Tale requisito deve ritenersi illegittimo: l’individuazione dei requisiti di partecipazione deve essere infatti adeguatamente e prioritariamente motivata in ragione dell’interesse dell’Amministrazione all’assunzione delle migliori professionalità, interesse sovraordinato

rispetto ad altre finalità che, peraltro, con riferimento al caso odierno non sono state neppure esplicitate.

Orbene, il carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali è immediata applicazione dei principi costituzionali del buon andamento, efficienza, efficacia ed imparzialità dell'attività della P.A (art. 97 Cost.).

IN VIA ISTRUTTORIA:

- **Si depositano**, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;
- **Si chiede**, inoltre, che venga disposta **l'integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti gli altri vincitori idonei della procedura straordinaria che, dall'accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata nella pertinente graduatoria della procedura in argomento approvata terminativamente dall'U.S.R. per la Calabria, mediante la notificazione dell'odierno ricorso nella forma c.d. per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente, o mediante altra diversa modalità ritenuta opportuna/idonea.

P.Q.M.

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

In sede cautelare, sospendere – anche in via provvisoria/*inaudita altera parte* – l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e concedere la misura cautelare dell'inserimento con riserva (con diritto alla stipula

di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 198,50 alla posizione spettante, o altra ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della medesima ricorrente;

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, del contributo unificato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00, in quanto trattasi di procedimento in materia di pubblico impiego/concorsi pubblici.

Vibo Valentia - Roma, 29.06.2026

avv. Antonio Pagliaro

avv. Pasqualino Patane'